Rassegna Stampa venerdì 7 agosto 2009

LOTTA AL CRIMINE

PREVISTI I FILTRI PER SCOPRIRE IL RICICLAGGIO

Ivo Caraccioli

Il ricorso allo scudo fiscale non provoca l'estinzione dei reati in materia di riciclaggio, essendo la non punibilità limitata ai soli reati fiscali di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione, con esclusione quindi di tutti gli altri reati tributari e, a maggior ragione, di quelli non tributari. Se pertanto il denaro illecitamente esportato all'estero proviene dai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, disciplinati, rispettivamente, agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del Codice penale, il procedimento relativo non subisce alcuna limitazione.

Inoltre il decreto 78/2009 stabilisce che alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione delle attività finanziarie detenute all'estero si applicano tutte le disposizioni concernenti gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Di conseguenza, se sussiste il sospetto di provenienza da riciclaggio o da terrorismo, gli intermediari bancari non sono esonerati dai relativi obblighi. Tutto ciò è stato previsto perché, in caso contrario, si sarebbe abbassata la guardia in maniera pericolosa in settori su cui, non solo a livello interno ma anche internazionale, legislatori nazionali e organismi internazionali hanno da tempo concentrato la loro attenzione preventiva e repressiva.

Lo scudo non è un sospetto

Molto importante è la disposizione in forza della quale le operazioni in questione «non costituiscono di per sé elemento sufficiente ai fini della valutazione dei profili di sospetto per la segnalazione di cui all'articolo 3, Dl n. 143/1991, ferma rimanendo la valutazione degli altri elementi previsti dal medesimo articolo 3».

La norma va intesa nel senso che il semplice fatto di aver fatto ricorso allo "scudo" non è, di per sé, causa di sospetto, in quanto così non si ha ancora la prova che tali somme trovino la loro causa in una provenienza di tipo riciclatorio. Ipotizzando che sia stato commesso un reato tributario non estinguibile, come quelli prima ricordati, trattandosi – per esempio di denaro proveniente a una "cartiera" dalla vendita di fatture false –, il solo fatto che le somme relative siano state "scudate" non determina il sospetto, ove l'intermediario non abbia elementi concreti dai quali ciò possa desumersi, che il denaro stesso costituisce il frutto di attività di impiego in ulteriori attività imprenditoriali. A meno che elementi di contorno, note all'intermediario, facciano scattare l'obbligo di segnalazione.

In sostanza, quella in esame è una norma di cautela, che si limita a richiamare la normativa antiriciclaggio, mirando soltanto a precisare l'inesistenza di aspetti indotti obbligatori derivanti dal ricorso allo scudo, ossia a escludere qualsiasi effetto di automatismo.

Ulteriormente è previsto che, ove le attività detenute all'estero derivino da reati diversi da quelli per i quali è prevista la non punibilità, non si producono gli effetti estintivi dei reati e anzi si determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% del valore corrente delle attività oggetto della dichiarazione riservata.

La sanzione amministrativa peraltro non si applica nel caso di reati estinti, non punibili o non più previsti come tali dall'ordinamento salvo che per i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, corruzione, concussione, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, usura, traffico di armi, tratta e commercio di schiavi, alienazione e acquisto di schiavi, produzione e traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi, altri gravi reati in materia di criminalità organizzata, delitti punibili con l'ergastolo o con pena edittale non inferiore, nel massimo, a 15 anni di esclusione.

Si può, dunque, sostenere che in materia di antiriciclaggio, non cambia praticamente nulla nel caso si faccia ricorso allo scudo fiscale. Per cui si può affermare che lo scudo è strumento del quale devono avvalersi, senza rischi, coloro che hanno

commesso solo evasione fiscale, sanzionabile a livello amministrativo o integrante i reati degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 74/2000. È il caso del denaro proveniente da attività di qualsiasi tipo non dichiarato al Fisco, o dei beni non indicati in dichiarazione, che non abbiano nulla a che fare con il riciclaggio di denaro sporco o altri gravi delitti diversi da quelli tributari (o tributari non estinguibili, come appunto le fatture false).

I professionisti

Un problema si pone per il fatto che la norma richiama esplicitamente soltanto l'articolo 3 del decreto legge 143/1991, relativo agli intermediari bancari e finanziari, non anche le norme del decreto legislativo 231/2007 che comprende anche i professionisti, per i quali pure si pongono analoghi obblighi. Poiché la definizione "riciclaggio" dell'articolo 2 di tale decreto è molto ampia e può coinvolgere, per esempio, icommercialisti che siano venuti a conoscenzache un'impresa-cliente ha commesso una dichiarazione infedele e ha poi impiegato il denaro risparmiato in imposte nelle attività economiche lecite dell'impresa stessa, si lamenta da tempo che i reati fiscali produttivi di tale risultato siano ricompresi nell'obbligo di segnalazione.

Il legislatore, però, è stato finora sordo a queste preoccupazioni e quindi l'obbligo di segnalazione sussiste egualmente.

Peraltro, non essendoci qui un richiamo al decreto legislativo 231/2007, ma soltanto agli obblighi per gli intermediari, la problematica per i professionisti – salvo diversa interpretazione – non si dovrebbe porre. Quindi il professionista può egualmente consigliare il cliente, persona fisica, a fare ricorso allo scudo, senza che a suo carico sorga un obbligo di segnalazione. Si tratta, comunque, di un profilo molto delicato che dovrà essere chiarito.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Segue

Rassegna Stampa venerdì 7 agosto 2009

Attività costituite nel 2008

DECISIVO VIOLARE IL MONITORAGGIO

diritto di aecedere allo scudo è la detenzione di attività finanziarie all'estero in violazione delle norme sul "monitoraggio fiscale" (Dl 167 del 1990). Per i soggetti che hanno costituito le attività all'estero nel corso del 2008, l'accesso allo scudo è in generale consentito in quanto è astrattamente possibile che le attività siano state trasferite all'estero senza che sia stata presentata la dichiarazione prescritta dall'articolo 3 del Dl 167.

Lo "scudo" interesserà solo le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali che abbiano omesso di compilare il modulo RW della dichiarazione dei redditi, sempreché, non abbiano, nel frattempo, regolarizzato la propria posizione spontaneamente.

Non sempre l'omissione del modulo RW comporta la violazione delle norme sul monitoraggio. Le indicazioni che seguono sono desumibili dalle istruzioni ai modelli di dichiarazione.

Per le attività finanziarie estere (emesse da non residenti, compresi i titoli pubblici italiani e quelli degli enti e organismi internazionali equiparati ai titoli di Stato emessi all'estero) l'obbligo di compilazione del quadro RW sussiste in ogni caso, a meno che

siano affidati in gestione o amministrazione a intermediari finanziari italiani (banche, Sim, Sgr fiduciarie), indipendentemente dal fatto che si sia o meno esercitata l'opzione per il regime del risparmio amministrato o gestito. Per quelle italiane l'obbligo sussiste solo in caso di cessioni o rimborsi suscettibili di generare plusvalenze imponibili in base all'articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies) del Tuir. L'obbligo non sussiste se le attività sono affidate in gestione o amministrazione a intermediari finanziari italiani (banche, Sim, Sgr fiduciarie), indipendentemente dal fatto che si sia o meno esercitata l'opzione per il regime del risparmio amministrato o gestito.

Per preziosi, opere d'arte, arredi e oggetti d'antiquariato, yacht, eccetera l'obbligo sussiste solo se impiegati in attività destinate a produrre redditi imponibili in Italia. Le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione contratte con società assicuratrici non residenti vanno indicate se il contratto non è concluso per il tramite di intermediario finanziario italiano o le prestazioni non sono pagate attraverso un intermediario italiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La non punibilità è riconosciuta dalla legge solo per due reati tributari: dichiarazione omessa o infedele